

# Contratto 2022 /2024 Funzione Pubblica



SINDACATO  
ITALIANO  
MILITARI  
CARABINIERI



# Funzione Pubblica 2022-2024

**Valore 2024 195,50 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

**Concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare «Triennio 2022-2024»**

## Art. 2 Nuovi stipendi

A decorrere dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022, il valore del punto parametrico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro **183,6993** annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

A decorrere dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, il valore del punto parametrico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro **184,0659** annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

A decorrere dal 1° gennaio 2024, il valore del punto parametrico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro **195,50** annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

*Aumento parametrico dal 2018 al 2021 e di 5,10*

*Aumento parametrico dal 2022 al 2024 e di 12,35*

**SISTEMA PARAMETRALE -  $195,50 * 131 = 25.610,50 / 12 = 2.134,21$**

Gradi ed equiparati	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
		Euro	Euro
Capitano	150,50	154,89	29.422,75
Tenente	148,00	152,32	28.934,00
Sottotenente	136,75	140,74	26.734,63
Luogotenente "carica speciale"/Luogotenente "cariche speciali"	148,00	152,32	28.934,00
Luogotenente	143,50	147,68	28.054,25
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante (con 8 anni nel grado)	140,00	144,08	27.370,00
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante	137,50	141,51	26.881,25
Maresciallo Capo	133,50	137,40	26.099,25
Maresciallo Ordinario	131,00	134,82	25.610,50
Maresciallo	124,75	128,39	24.388,63
Brigadiere capo "qualifica speciale"	131,00	134,82	25.610,50
Brigadiere capo (con 4 anni nel grado)	125,75	129,42	24.584,13
Brigadiere capo	124,25	127,87	24.290,88
Brigadiere	121,50	125,05	23.753,25
Vice brigadiere	116,75	120,15	22.824,63
Appuntato scelto "qualifica speciale"	121,50	125,05	23.753,25
Appuntato scelto (con 5 anni nel grado)	117,00	120,42	22.873,50
Appuntato scelto	116,50	119,90	22.775,75
Appuntato	112,00	115,27	21.896,00
Carabiniere scelto/Finanziere scelto	108,50	111,67	21.211,75
Carabiniere/Finanziere	105,25	108,32	20.576,38

## Indenità pensionabile

Gradi ed equiparati	Incrementi mensili lordi	Importi mensili lordi
	Euro	Euro
Capitano	60,62	993,29
Tenente	60,00	983,12
Sottotenente	57,64	944,43
Luogotenente "carica speciale"/Luogotenente "cariche speciali"	59,35	972,48
Luogotenente	59,35	972,48
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante (con 8 anni nel grado)	58,66	961,16
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante	58,66	961,16
Maresciallo capo	56,15	919,95
Maresciallo ordinario	54,40	891,38
Maresciallo	52,70	863,42
Brigadiere capo "qualifica speciale"	54,15	887,23
Brigadiere capo (con 4 anni nel grado)	54,15	887,23
Brigadiere capo	54,15	887,23
Brigadiere	51,10	837,31
Vice Brigadiere	50,86	833,39
Appuntato scelto "qualifica speciale"	46,29	758,49
Appuntato scelto (con 5 anni nel grado)	46,29	758,49
Appuntato scelto	46,29	758,49
Appuntato	42,36	694,06
Carabiniere scelto/Finanziere scelto	39,35	644,71
Carabiniere/Finanziere	37,13	608,39

SINDACATO ITALIANO MILITARI CARABINIERI

# Arretrati

GRADI E QUALIFICHE	Param.	Punto Param. 01/01/2021	Punto Param. 01/01/2024	Totale arretrati anno 2024 (al netto IVC 2024) [d-a-b-c]		Incr. Tot. mensile Stip. + IMP (dal 01/01/2025)	
				lordo	netto	lordo	netto
				Capitano	150,50	183,15	195,50
Tenente	148,00	183,15	195,50	1.629,97	1.030,87	212,32	119,66
Sottotenente	136,75	183,15	195,50	1.533,95	970,78	198,38	111,87
Luogotenente C.S.	148,00	183,15	195,50	1.621,53	1.025,35	211,67	119,28
Luogotenente	143,50	183,15	195,50	1.595,39	1.009,34	207,04	116,72
Mar.Magg. (+ 8 anni nel grado)	140,00	183,15	195,50	1.566,58	991,32	202,75	114,32
Maresciallo Maggiore	137,50	183,15	195,50	1.552,16	982,48	200,17	112,90
Maresciallo Capo	133,50	183,15	195,50	1.496,04	946,75	193,54	109,14
Maresciallo Ordinario	131,00	183,15	195,50	1.458,96	923,09	189,22	106,68
Maresciallo	124,75	183,15	195,50	1.401,16	886,76	181,09	102,12
Brigadiere Capo Q.S.	131,00	183,15	195,50	1.455,66	925,27	188,97	107,23
Brig. Ca. (+ 4 anni nel grado)	125,75	183,15	195,50	1.425,47	906,60	183,57	104,22
Brigadiere Capo	124,25	183,15	195,50	1.417,34	901,57	182,02	103,36
Brigadiere	121,50	183,15	195,50	1.361,96	865,91	176,15	99,98
Vice Brigadiere	116,75	183,15	195,00	1.268,13	807,78	166,16	94,39
Appuntato Scelto Q.S.	121,50	183,15	195,50	1.299,42	825,00	171,34	97,14
App. Sc. (+ 5 anni nel grado)	117,00	183,15	195,50	1.273,30	808,85	166,71	94,55
Appuntato Scelto	116,50	183,15	195,50	1.270,59	807,17	166,19	94,26
Appuntato	112,00	183,15	195,50	1.193,33	757,57	157,63	89,36
Carabiniere Scelto	108,50	183,15	195,50	1.134,34	719,70	151,01	85,57
Carabiniere	105,25	183,15	195,50	1.087,05	689,42	145,45	82,39

## Sviluppo al netto del parametro 195,50

INCREMENTI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO																			
GRADI E QUALIFICHE	Param.	Punto Param. 01/01/2021	Punto Param. 01/01/2024	Stip. 01/01/2021	Stip. 01/01/2024	Stip. Incremento	IMP 01/02/2021	IMP 01/01/2024	IMP Incremento	Incremento Totale Stip. + IMP [a]		Ind. Vacanza contrattuale L. 234/2021 art. 1 co. 609 del 30/12/2021 (0,50% Stip.) [b]		Ind. Vacanza contrattuale DL N. 145/2023 del 18/10/2023 (0,50% Stip. x 6,7 volte) [c]		Totale arretrati anno 2024 (al netto IVC 2024) [d-a-b-c]		Incr. Tot. mensile Stip. + IMP (dal 01/01/2025)	
				mensile lordo			mensile lordo			mensile lordo	annuo lordo (+ rateo 13^)	mensile lordo	annuo lordo (+ rateo 13^)	mensile lordo	annuo lordo (+ rateo 13^)	lordo	netto	lordo	netto
				RUOLO UFFICIALI															
Capitano	150,50	183,15	195,50	2.297,01	2.451,90	154,89	932,67	993,29	60,62	215,51	2.801,67	11,49	149,31	76,98	1.000,78	1.651,59	1.044,45	215,51	121,45
Tenente	148,00	183,15	195,50	2.258,85	2.411,17	152,32	923,12	983,12	60,00	212,32	2.760,15	11,29	146,83	75,64	983,36	1.629,97	1.030,87	212,32	119,66
Sottotenente	136,75	183,15	195,50	2.087,15	2.227,89	140,74	886,79	944,43	57,64	198,38	2.578,94	10,44	135,66	69,95	909,32	1.533,95	970,78	198,38	111,87
RUOLO ISPETTORI																			
Luogotenente C.S.	148,00	183,15	195,50	2.258,85	2.411,17	152,32	913,13	972,48	59,35	211,67	2.751,71	11,29	146,83	75,64	983,36	1.621,53	1.025,35	211,67	119,28
Luogotenente	143,50	183,15	195,50	2.190,17	2.337,85	147,69	913,13	972,48	59,35	207,04	2.691,51	10,95	142,36	73,37	953,75	1.595,39	1.009,34	207,04	116,72
Mar. Magg. (+ 8 anni nel grado)	140,00	183,15	195,50	2.136,75	2.280,83	144,08	902,50	961,16	58,66	202,75	2.635,70	10,68	138,89	71,56	930,23	1.566,58	991,32	202,75	114,32
Maresciallo Maggiore	137,50	183,15	195,50	2.098,59	2.240,10	141,51	902,50	961,16	58,66	200,17	2.602,25	10,49	136,41	70,28	913,68	1.552,16	982,48	200,17	112,90
Maresciallo Capo	133,50	183,15	195,50	2.037,54	2.174,94	137,39	863,80	919,95	56,15	193,54	2.516,03	10,19	132,44	68,27	887,55	1.496,04	946,75	193,54	109,14
Maresciallo Ordinario	131,00	183,15	195,50	1.999,39	2.134,21	134,82	836,98	891,38	54,40	189,22	2.459,92	10,00	129,96	67,00	871,00	1.458,96	923,09	189,22	106,68
Maresciallo	124,75	183,15	195,50	1.904,00	2.032,39	128,39	810,72	863,42	52,70	181,09	2.354,11	9,52	123,76	63,78	829,19	1.401,16	886,76	181,09	102,12
RUOLO SOVRINTENDENTI																			
Brigadiere Capo Q.S.	131,00	183,15	195,50	1.999,39	2.134,21	134,82	833,08	887,23	54,15	188,97	2.456,62	10,00	129,96	67,00	871,00	1.455,66	925,27	188,97	107,23
Brig. Ca. (+ 4 anni nel grado)	125,75	183,15	195,50	1.919,26	2.048,68	129,42	833,08	887,23	54,15	183,57	2.386,38	9,60	124,75	64,32	836,16	1.425,47	906,60	183,57	104,22
Brigadiere Capo	124,25	183,15	195,50	1.896,37	2.024,24	127,87	833,08	887,23	54,15	182,02	2.366,31	9,48	123,26	63,52	825,71	1.417,34	901,57	182,02	103,36
Brigadiere	121,50	183,15	195,50	1.854,39	1.979,44	125,04	786,21	837,31	51,10	176,15	2.289,92	9,27	120,54	62,11	807,42	1.361,96	865,91	176,15	99,98
Vice Brigadiere	116,75	183,15	195,00	1.781,90	1.897,19	115,29	782,53	833,39	50,86	166,16	2.160,02	8,91	115,82	59,70	776,06	1.268,13	807,78	166,16	94,39
RUOLO APPUNTATI E CARABINIERI																			
Appuntato Scelto Q.S.	121,50	183,15	195,50	1.854,39	1.979,44	125,04	712,20	758,49	46,29	171,34	2.227,38	9,27	120,54	62,11	807,42	1.299,42	825,00	171,34	97,14
App. Sc. (+ 5 anni nel grado)	117,00	183,15	195,50	1.785,71	1.906,13	120,41	712,20	758,49	46,29	166,71	2.167,17	8,93	116,07	59,83	777,80	1.273,30	808,85	166,71	94,55
Appuntato Scelto	116,50	183,15	195,50	1.778,08	1.897,98	119,90	712,20	758,49	46,29	166,19	2.160,48	8,89	115,58	59,56	774,32	1.270,59	807,17	166,19	94,26
Appuntato	112,00	183,15	195,50	1.709,40	1.824,67	115,27	651,70	694,06	42,36	157,63	2.049,15	8,55	111,11	57,29	744,71	1.193,33	757,57	157,63	89,36
Carabiniere Scelto	108,50	183,15	195,50	1.655,98	1.767,65	111,66	605,36	644,71	39,35	151,01	1.963,17	8,28	107,64	55,48	721,19	1.134,34	719,70	151,01	85,57
Carabiniere	105,25	183,15	195,50	1.606,38	1.714,70	108,32	571,26	608,39	37,13	145,45	1.890,87	8,03	104,41	53,80	699,41	1.087,05	689,42	145,45	82,39

Ritenute fiscali		
Aliquota media Irpef**	28,00%	2024
Aliquota max Irpef	35,00%	2025

↑  
Netto in stipendio

\*Per gli anni 2022 e 2023 gli aumenti parametrali previsti dal rinnovo contrattuale corrispondono agli importi dell'indennità di vacanza contrattuale già erogata ai sensi dell'art. 1, co. 609 della legge 234/2021

\*\* è stata utilizzata una aliquota media indicativa pari al 28%



## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2018, n. 39

### ARTICOLO 10 COMMA 6

6. Per il personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria, le ore di lavoro straordinario eventualmente non retribuite o non recuperate a titolo di riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante, entro l'anno successivo.

### ARTICOLO 27 COMMA 7

7. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale vanno retribuite con il compenso per lavoro straordinario. Le eventuali ore che non possono essere retribuite, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate, **tenuto conto della richiesta del personale**, da formularsi entro il termine che sarà stabilito da ciascuna Amministrazione con apposita circolare, e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio. Decorso il predetto termine del 31 dicembre le ore non recuperate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante a ciascuna Amministrazione, **a condizione che la pertinente richiesta di riposo compensativo** non sia stata accolta per esigenze di servizio.

## Straordinari in esubero ante contratto

### Art. 7 Orario di lavoro

1. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, il comma 7 è sostituito dal seguente: *“7. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025, per il personale dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza le ore di lavoro straordinario eventualmente non retribuite o non recuperate a titolo di riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante, entro l'anno successivo.”*.
2. In relazione a quanto stabilito dal comma 1, gli eventuali stanziamenti previsti dalla legge di bilancio per il 2025 per l'incremento delle risorse destinate, nell'ambito degli accordi negoziali relativi al triennio 2022-2024, al finanziamento dei trattamenti economici accessori di natura non fissa e continuativa del personale non dirigente di ciascuna Forza di polizia a ordinamento militare sono posti in aumento della rispettiva quota del fondo di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
3. In relazione a quanto previsto dall'articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, ove ricorra una delle circostanze ivi richiamate, il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.

## **Straordinari – equiparazione Forze di polizia ordinamento civile**

## Art. 6

### Lavoro straordinario

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a decorrere dal 1° gennaio 2024 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 38, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

Misure orarie del lavoro straordinario a decorrere dal 1° gennaio 2024		Feriale	Notturno o festivo diurno	Notturno festivo
Gradi ed equiparati	Parametri	Euro	Euro	Euro
Capitano	150,50	17,21	19,47	22,46
Tenente	148,00	16,91	19,13	22,07
Sottotenente	136,75	15,63	17,68	20,40
Luogotenente "carica speciale"/Luogotenente "cariche speciali"	148,00	16,91	19,13	22,07
Luogotenente	143,50	16,41	18,56	21,41
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante (con 8 anni nel grado)	140,00	16,00	18,10	20,88
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante	137,50	15,72	17,78	20,51
Maresciallo Capo	133,50	15,26	17,26	19,91
Maresciallo Ordinario	131,00	14,97	16,93	19,53
Maresciallo	124,75	14,26	16,12	18,60
Brigadiere capo "qualifica speciale"	131,00	14,97	16,93	19,53
Brigadiere capo (con 4 anni nel grado)	125,75	14,38	16,27	18,77
Brigadiere capo	124,25	14,21	16,07	18,54
Brigadiere	121,50	13,89	15,71	18,12
Vice brigadiere	116,75	13,35	15,10	17,42
Appuntato scelto "qualifica speciale"	121,50	13,89	15,71	18,12
Appuntato scelto (con 5 anni nel grado)	117,00	13,38	15,14	17,46
Appuntato scelto	116,50	13,32	15,07	17,39
Appuntato	112,00	12,80	14,49	16,71
Carabiniere scelto/Finanziere scelto	108,50	12,41	14,04	16,20
Carabiniere/Finanziere	105,25	12,03	13,62	15,71

Art. 8

*Indennità di rischio per operatori subacquei*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità di rischio per operatori subacquei di cui all'articolo 3 e alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 1975 è rideterminata nei seguenti importi:

Profondità massima raggiunta durante l'immersione (in metri)	Importo (in euro) per ogni ora di immersione non in saturazione usando apparecchiature a:			Indennità (in euro) per ogni ora di immersione in saturazione
	Aria	Miscela Sintetiche	Ossigeno	
0 - 12	5,00	10,00	30,00	25,00
13 - 25	10,00	15,00	20,00	
26 - 40	20,00	18,00	0,00	
41 - 55	28,00	24,00	0,00	
56 - 80	38,00	30,00	0,00	
81 - 110	0,00	50,00	0,00	
111- 150	0,00	60,00	0,00	
151 - 200	0,00	0,00	0,00	
oltre 200	0,00	0,00	0,00	

Art. 9

*Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco, di marcia, relative indennità supplementari e indennità per personale specializzato artificiere*

1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e di marcia nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare sono rapportate, con le medesime modalità applicative e decorrenze, ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi e alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.
2. A decorrere dal 1° giugno 2024, al personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della specializzazione di «Carabiniere Paracadutista Esploratore», in servizio presso il «1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti Toscana», ovvero in servizio presso i Reparti, le strutture di comando e le posizioni organiche delle Forze speciali, compete l'indennità supplementare mensile prevista all'articolo 13, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale specializzato artificiere è attribuita un'indennità mensile di euro 50,00 per l'effettivo svolgimento delle seguenti attività mediante l'utilizzo di ordigni esplosivi:
  - a. disinnescamento degli ordigni esplosivi convenzionali impiegati nel corso di esercitazioni a fuoco condotte all'interno di appositi poligoni o aree addestrative;
  - b. brillamento di ordigni esplosivi residui.

L'indennità di cui al presente comma non è cumulabile con quella prevista ai sensi dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57.

Art. 10

*Indennità per attività di controllo del territorio delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, nell'ambito delle attività delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in servizi di controllo del territorio, compete, per ciascun servizio svolto nella fascia serale o notturna, e di durata non inferiore alle tre ore continuative, l'indennità nelle misure previste dall'articolo 46, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57.
2. L'indennità di cui al presente articolo:
  - a) è cumulabile con quella di missione e continua a non essere cumulabile con quella di ordine pubblico di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164;
  - b) è corrisposta una sola volta al personale impiegato in servizi plurimi consecutivi.

Art. 12

*Indennità per il personale specializzato del settore cinofilo*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale in possesso di specializzazioni o abilitazioni del settore cinofilo e impiegato nello specifico ambito di competenza in relazione al titolo posseduto è attribuita un'indennità mensile pari a euro 50,00.

Art. 14

*Indennità per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza in possesso di qualifiche professionali nel settore cyber*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità giornaliera di cui agli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, rispettivamente per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, è rideterminata nella misura di 6,50 euro.

# Indennità di comando per comandanti di Compagnia – Tenenti - Capitani

Art. 13

*Indennità di presidio territoriale*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale dell'Arma dei carabinieri titolare di incarico di comando dei reparti di cui all'articolo 173, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di livello non inferiore al comando di Compagnia, compete un'indennità mensile nella misura di euro 100,00.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale del Corpo della Guardia di finanza titolare di incarico di comando di gruppo, nucleo operativo metropolitano o compagnia di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, è attribuita un'indennità mensile pari a 100,00 euro.

## Art. 5 - Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

*Per l'anno 2024, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono ulteriormente incrementate delle seguenti risorse economiche annue:*

*«4-bis. Ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 4, le Amministrazioni inviano alle APCSM firmatarie dell'ultimo accordo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, lo schema di provvedimento, in merito al quale le APCSM esprimono, entro 20 giorni dalla ricezione, pareri e proposte in ordine ai criteri ivi indicati per la destinazione, l'utilizzazione e le modalità di attribuzione delle risorse.*

*4-ter. Le Amministrazioni adottano il provvedimento di cui al comma 4-bis ove la maggioranza delle APCSM, **stabilita tenendo conto della rispettiva percentuale di rappresentatività determinata** per l'emanazione del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'art. 1480, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, esprime parere favorevole, anche mediante silenzio assenso, sullo schema di provvedimento inviato dall'Amministrazione.*

*4-quater. Fuori dai casi di cui al comma 4-ter, nei 30 giorni successivi all'acquisizione dei pareri e delle proposte di cui al comma 4-bis, l'Amministrazione e le APCSM svolgono apposite riunioni all'esito delle quali l'Amministrazione trasmette un nuovo schema di provvedimento alle APCSM, che entro 10 giorni dalla ricezione esprimono il proprio parere. Decorso tale termine, se ricorrono le condizioni di cui al comma 4-ter, il provvedimento è adottato. In assenza di parere favorevole della maggioranza delle APCSM, il provvedimento è adottato utilizzando di massima i criteri previsti nel decreto ministeriale riferito all'anno precedente.*

*4-quinquies. Durante il periodo in cui si svolgono le procedure di cui ai commi 4-bis e 4-quater, le Amministrazioni non adottano provvedimenti al riguardo.*

*4-sexies. In deroga al comma 4-quater, solo per l'emanazione del decreto riferito all'anno 2024, lo schema di provvedimento proposto dalle Amministrazioni è trasmesso al Ministro della difesa e al Ministro dell'economia e delle finanze, dai rispettivi Comandanti Generali, acquisito il parere favorevole della maggioranza delle APCSM.».*

